

STATUTO
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
D.Lgs 117/17 e succ m.i.

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato l'Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener, formata dai pazienti con sindrome di Kartagener o discinesia ciliare primaria e sindrome affini, i loro familiari e da altre persone fisiche o giuridiche che si interessano all'Associazione ed ai suoi scopi umanitari, sociali e sanitari, che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.

- 1. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.*

La sede legale dell'Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener Onlus o la sigla A.I.D. Kartagener Aps si identifica con il domicilio indicato dal suo presidente, la semplice comunicazione resa dal Presidente agli Uffici Competenti avrà efficacia esecutiva ad ogni effetto di legge per il trasferimento della

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

sede legale in qualsiasi altro comune, anche in altra provincia o regione.

L'Associazione utilizzerà in qualsiasi rapporto con terzi la denominazione A.I.D. Kartagener Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener aps.

2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. Sedi regionali o provinciali.

Le sedi regionali o provinciali, istituite su Delibera del Organo di amministrazione ratificate dall'Assemblea Generale, operano all'interno di un ambito strettamente regionale per il perseguimento dei fini e degli scopi di cui al presente statuto. In particolare potranno promuovere e realizzare programmi di ricerca, medica e riabilitativa, e di assistenza sociale rivolti a persone affette da Discinesia Ciliare Primaria o Sindrome di Kartagener residenti nella Regione o nella Provincia, con finanziamenti propri o direttamente acquisiti da parte degli Enti Locali (Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali o altri Enti e Società). Le sedi locali potranno inoltre organizzare manifestazioni di tipo culturale o ricreativo tese alla raccolta di fondi per programmi specifici approvati dall'organo di amministrazione. Ai fini della loro fattibilità tecnico economica, i

programmi di ricerca medica e riabilitativa dovranno essere preventivamente sottoposti alla approvazione del Comitato Tecnico Scientifico, nominato dall'assemblea dei soci, mentre i programmi di assistenza sociale e di raccolta fondi dovranno essere preventivamente approvati dall'organo di controllo.. A consuntivo di tutti i programmi svolti da parte delle Sedi Regionali o Provinciali, dovrà essere fornita all'organo di controllo,. una esauritiva relazione con la descrizione dei risultati raggiunti e una dettagliata rendicontazione economica. Per l'esecuzione delle attività di cui sopra le sedi Regionali o Provinciali potranno avere autonomia gestionale anche nei rapporti con le P.A. e istituirsi come Ente di terzo Settore come previsto dalle normative vigenti. Per le sedi regionali o provinciali istituite verrà allegata copia autentica della Delibera dell' Organo di amministrazione al presente Statuto.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive

modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per realizzare le suddette attività l'Associazione si propone di realizzare senza fini di lucro la soluzione di problemi medici e sociali delle persone affette da sindrome di Kartagener o discinesia ciliare primaria e delle loro famiglie.

L'attività dell'Associazione si svolge esclusivamente per finalità di

solidarietà sociale nei campi della:assistenza sociale o socio assistenziale; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione e formazione; ricerca scientifica; L'Associazione ha come finalità la fornitura, senza fini di lucro, del supporto per consentire ai propri associati e alle loro famiglie di affrontare correttamente i problemi medici, legali e sociali connessi alla Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener.

L'oggetto sociale è rappresentato dal raggiungimento e il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Promuovere e divulgare le conoscenze sulla Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener ;
2. Promuovere e coordinare progetti di ricerca scientifica finalizzati;
3. Coordinare attraverso il proprio Comitato Tecnico Scientifico le ricerche sulla Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener negli Istituti di ricerca nazionali evitando la sovrapposizione delle risorse economiche;
4. Raccogliere, coordinare , divulgare e pubblicare i risultati delle ricerche nazionali ed internazionali;
5. Tradurre in italiano pubblicazioni estere;
6. Promuovere la realizzazione di un canale informativo specifico per le scuole di ogni ordine e grado;
7. Elaborare protocolli genetici e medici per la diagnosi della Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener;
8. Organizzare periodici convegni scientifici per verificare,

confrontare e informare sui risultati della ricerca sulla Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener;

9. Promuovere e gestire i contatti con le Associazioni affini, attive nei paesi esteri;

10. Organizzare periodiche riunioni dei pazienti, delle famiglie e dei riabilitatori.

Il raggiungimento degli obiettivi su esposti viene perseguito attraverso i seguenti poteri:

- promuovere e realizzare la ricerca scientifica;
- fornire consulenza di carattere medico e legale ai propri associati;
- pubblicare e divulgare informazioni di carattere scientifico, didattico e legale;
- cooperare con altre strutture che operano con simile oggetto sociale;
- supportare, amministrare o costituire altre strutture di ricerca;
- raccogliere fondi attraverso donazioni di persone o di società da utilizzare per programmi in corso o da destinare a riserva per programmi futuri;
- accedere a programmi di finanziamento Nazionali o Internazionali;
- accedere ai fondi del 5 per mille di cui alla legge vigente;
- acquistare e affittare proprietà di qualunque tipo per disporne secondo le esigenze;

- depositare o investire i fondi con qualunque sistema legale utilizzando, eventualmente il supporto di un consulente finanziario;
 - stipulare polizze di assicurazione a copertura di ogni prevedibile rischio per le proprietà dell'Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale;
 - provvedere affinché per i dipendenti della l'Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale vengano versati i contributi di legge previsti dalla legislazione vigente;
 - tenere contatti o fornire servizi ad altre strutture o per loro conto;
 - perpetrare qualunque iniziativa concessa dalla legge nel perseguimento dell'oggetto sociale. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
2. *Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.*
3. *Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide*

finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4- Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- 1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.*
- 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*
- 3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di*

scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

Gli Associati sono:

- *Fondatori aventi diritto al voto: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener.*
- *Ordinari, aventi diritto al voto: i pazienti, i genitori, i coniugi, i conviventi, i fratelli e le sorelle e i tutori di persone con Discinesia Ciliare Primaria o Sindrome di Kartagener , o chi altro ne abbia la potestà, tutela, curatela, che partecipano alla vita dell'Associazione,*



e contribuiscono alle sue attività attraverso il versamento annuale della quota associativa e del contributo associativo. Gli associati ordinari costituiscono l'elettorato attivo e passivo.

- *Sostenitori, altra persona fisica o giuridica che intenda contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, attraverso il versamento annuale della quota associativa.*

Gli associati sostenitori non hanno diritto al voto.

- *I benemeriti, nominati con parere motivato dall'organo di controllo.*

Gli associati benemeriti non hanno diritto al voto.

L'ammissione degli Associati viene deliberata dall'organo di controllo – (a suo insindacabile giudizio) a seguito della verifica dei requisiti di cui al presente statuto, su domanda degli interessati.

L'Associato ordinario non perde questa sua qualità in caso di decesso della persona affetta da Discinesia Ciliare Primaria o Sindrome di Kartagener incapace da lui rappresentata.

2. *È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal*

MD
S
GP
B

D. Lgs. 117/2017.

3. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- 
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' at the bottom.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. *L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.*
2. *Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.*
3. *Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'assemblea dell'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.*
4. *La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.*
5. *L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.*
6. *L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i*

UP

8

GV

B

volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- *Assemblea degli associati*
- *Organo di amministrazione*
- *Presidente*
- *Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)*
- *Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)*

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

- 1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.**
- 2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal**

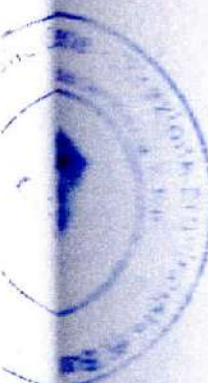
ND
8
GD/1
B

 Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. L'assemblea potrà consentire l'intervento del socio mediante mezzi di comunicazione telematica, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto in assemblea.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione dell'assemblea.




G64


- 
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati superiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione
- 
- 
- 
- 

nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;*
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- delibera sull'esclusione degli associati;*
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- approva eventuali regolamenti interni specifici dell'Associazione*
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

MP

S

G/29

B

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. *La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.*

6. *L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.*

7. *L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:*

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;*
- amministra l'associazione;*
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;*
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;*
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;*
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;*
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;*

MD
S
Chy
B

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

[Handwritten signatures and initials: a large signature, a stylized 'S', 'G.R.Y.', and a large 'B']

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.
231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs.
117/2017, può esercitare, su decisione
dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs.
117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi
previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui al
medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere
ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

- 1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.*
- 2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.*

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

- 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.*
- 2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.*
- 3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.*
- 4. L'organo di amministrazione documenta il carattere*

secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Bari, 7 luglio 2020

Presidente Andolfi Letizia

Vicepresidente Di Maria Gaspare

Vicepresidente Bellu Sara

Tesoriere Baldari Maria Lucia

Segretario Stincardini Loredana

 **Agenzia Entrate**
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Registrato Bari II
al n. 8091 serie 3
ESENTE

L'Incaricato (*)
Domenico SCISCI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

